



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

Vademecum Informativo sulle Aggressioni e sulle Azioni Legali per Assistenti sociali **in ambito sanitario e sociosanitario**



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

**Vademecum Informativo sulle Aggressioni
e sulle Azioni Legali per Assistenti sociali
in ambito sanitario e sociosanitario**



Sommario

Introduzione	5
1. Il quadro normativo italiano in materia di aggressioni e identificazione delle fattispecie illecite	8
Art. 368 c.p. - Calunnia	10
Art. 581 c.p. - Percosse	11
Art. 582 c.p. - Lesione personale	11
Art. 583 quater c.p. - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali	12
Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	13
Art. 610 c.p. - Violenza privata	14
Art. 612 c.p. - Minaccia.....	14
Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori. Stalking.....	15
Art. 61 c.p. - Circostanze aggravanti comuni	16
Art. 339 c.p. - Circostanze aggravanti.....	16
Art. 635 c.p. - Danneggiamento	17
Art. 9, L. n. 113/20 - Sanzione amministrativa.....	19
2. Procedura per denunciare i reati	20
3. Aggressioni attraverso l'utilizzo di social media	24

Introduzione

Introduzione





L'attività professionale dell'Assistente Sociale si svolge oggi in contesti caratterizzati da una crescente conflittualità, dove il ricorso alla violenza e alla sopraffazione è purtroppo frequente.

Questo vademecum è rivolto in modo specifico alle e agli assistenti sociali che operano in ambito sociosanitario, per i quali il quadro di riferimento in caso di aggressioni si caratterizza per la presenza di una norma specifica.

Negli ultimi anni chi opera in questo settore si trova sempre più esposto a intimidazioni e condotte aggressive che mettono a rischio l'incolumità personale e il benessere lavorativo.

In questo scenario, la Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni", rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei professionisti.



L'obiettivo di questo vademecum, promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, è fornire agli iscritti e ai loro datori di lavoro una guida chiara sul quadro normativo vigente in materia di aggressioni. Il documento si propone come uno strumento di immediata consultazione per supportare i professionisti nel:

- Conoscere approfonditamente la normativa italiana e le tutele introdotte dalla L. 113/2020.
- Riconoscere tempestivamente le azioni illecite, siano esse violente o minacciose.
- Adottare le iniziative legali necessarie per garantire la propria sicurezza e assicurare la punizione dei responsabili.
- Agire in sede giudiziaria, ad esempio attraverso la costituzione di parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il testo è strutturato in sezioni dedicate all'identificazione delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni, alle procedure di denuncia e alla tutela dei diritti nelle sedi opportune. Completa il lavoro un approfondimento specifico sulle aggressioni che avvengono attraverso i social media, fenomeno sempre più diffuso e lesivo della dignità professionale.



1. Il quadro normativo italiano in materia di aggressioni e identificazione delle fattispecie illecite

Negli ultimi anni, il legislatore ha inteso introdurre una tutela rafforzata per gli operatori sociosanitari destinatari di aggressioni, intervenendo con una serie di iniziative legislative specifiche, a tutela della categoria dei professionisti operanti nel settore sanitario e sociosanitario.

Di seguito, si indicano sinteticamente tali interventi legislativi:

- legge 14 agosto 2020, n. 113;
- decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 56 del 26 maggio 2023;
- decreto legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2024, n. 171.

In primo luogo, la Legge 113/2020 ha assunto un ruolo di particolare rilevanza per fronteggiare il fenomeno, introducendo un sistema di protezione, a tutela dei lavoratori esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, volto a:

- rafforzare la tutela penalistica,
- istituire un apposito organismo, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie (ONSEPS), con compiti specifici e mirati in ambito di monitoraggio, prevenzione e comunicazione;
- aumentare le attività di sensibilizzazione dei cittadini, attraverso l'istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", celebrata annualmente il 12 marzo;
- prevenire episodi di aggressione o di violenza, mediante la prescrizione di introdurre, nei piani per la sicurezza delle strutture presso le quali opera il personale sociosanitario



misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le Forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Nel contesto dei servizi di emergenza-urgenza, inoltre, il D.L. n. 34 del 2023 ha previsto la possibilità di costituire, con ordinanza del Questore, posti fissi di Polizia di Stato presso le strutture sanitarie che siano dotate di un reparto di emergenza-urgenza.

Infine, con il D.L. n. 137 del 2024, sono state introdotte diverse misure rivolte a salvaguardare tutto ciò che concerne l'attività professionale in ambito sanitario, tra le quali occorre menzionare l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi in cui si configurassero i reati, dianozi declinati, di lesioni personali a professionisti sanitari e sociosanitari ed esercenti attività ausiliarie e di danneggiamento.

Proprio alla luce del bisogno sentito dal Legislatore di introdurre una tutela rafforzata a sostegno dei professionisti operanti in questo settore, occorre ribadire come la categoria degli Assistenti Sociali, nell'esercizio della propria attività professionale, ed i relativi datori di lavoro possono essere destinatari di intimidazioni e di condotte aggressive da parte di coloro ai quali rivolge l'intervento professionale ovvero da altri soggetti coinvolti indirettamente.

Prima di passare a considerare le fattispecie illecite di cui possono essere destinatari l'Assistente Sociale e/o il suo datore di lavoro, occorre precisare che il nostro ordinamento giuridico penale distingue i "reati perseguibili a querela della persona offesa" dai "reati perseguibili d'ufficio".

Per ciò che concerne la prima categoria, per la punizione del responsabile del reato è imprescindibile la proposizione di una formale querela da parte del soggetto che ha subito le conseguenze del reato medesimo; quanto alla seconda categoria



di reati, per la punizione del responsabile è sufficiente che l'Autorità Giudiziaria ne venga a conoscenza in qualsiasi modo (attraverso un semplice esposto, un articolo di stampa, un'indagine, ecc.).

Tale distinzione ricopre una particolare importanza anche per quanto riguarda la figura professionale dell'Assistente Sociale, atteso che quest'ultima, allorquando venga chiamato a svolgere un'attività di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo giuridico di riferire, formalmente e per iscritto, al proprio datore di lavoro (cfr. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ovvero direttamente all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato che ha appreso nell'esercizio della sua attività professionale salvo che si tratti di un reato perseguibile a querela di parte.

Si ripercorrono di seguito le principali fattispecie illecite previste dal nostro ordinamento che possono essere poste in essere nei confronti dell'Assistente Sociale. Gli articoli che seguono sono trascritti dal Codice penale.

Art. 368 c.p. - Calunnia

(perseguibile d'ufficio)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.



La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

* * *

Art. 581 c.p. - Percosse

(Perseguibile d'ufficio nel caso della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

* * *

Art. 582 c.p. - Lesione personale

(Perseguibile d'ufficio nel caso della circostanza aggravante prevista dall'art. 583 quater)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel



primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

* * *

Art. 583 quater c.p. - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali

(Perseguibile d'ufficio)

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

* * *



Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

(Perseguibile a querela di parte salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti



commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

* * *

Art. 610 c.p. - Violenza privata

(Perseguibile a querela di parte, salvo quanto previsto dal c. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

* * *

Art. 612 c.p. - Minaccia

(Perseguibile a querela di parte salvo quanto previsto dal c. 3)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

* * *



Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori. Stalking

(Perseguibile a querela di parte, salvo quanto previsto dall'ultimo comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

* * *



Art. 61 c.p. - Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

(...)

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

* * *

Art. 339 c.p. - Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi



contendenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

* * *

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

(Perseguibile a querela di parte)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.



Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto



dall'articolo 331 c.p.p. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

* * *

Art. 9, L. n. 113/20 - Sanzione amministrativa

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.



2. Procedura per denunciare i reati

Come sopra precisato, l'art. 7 della L. n. 113/2020 ha imposto presso le strutture ove operano i professionisti sanitari e sociosanitari la predisposizione di piani per la sicurezza per la prevenzione degli eventi di aggressione, con misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le Forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.

Da questo punto di vista, si suggerisce anzitutto a ciascun professionista di verificare l'adozione dei predetti piani da parte della struttura presso cui lavora e l'eventuale sussistenza di specifici protocolli con le Forze di polizia, in modo tale da assumere informazioni su ogni ulteriore azione che esso può intraprendere a fronte di eventuali fattispecie di aggressione.

Al verificarsi di una delle situazioni sopra evidenziate e, quindi, una volta che sia stata posta in essere una condotta aggressiva o minacciosa nei confronti di un Assistente Sociale durante lo svolgimento della sua attività professionale, quest'ultimo ovvero il suo datore di lavoro, **entro 90 giorni dal verificarsi del fatto**, deve recarsi presso gli uffici delle Forze dell'ordine (Questure, Commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri) per presentare una denuncia – querela. Ai sensi dell'art. 336 c.p.p., *“La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”*.

In particolare, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria la verifica della sussistenza degli elementi del reato lamentato, nella querela l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro:

- deve narrare la corretta dinamica dei fatti, con dovizia di particolari;



- deve evidenziare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'evento illecito;
- deve fornire le generalità del/i soggetto/i responsabile/i della fattispecie criminosa ovvero indicare ogni elemento utile per la sua/loro corretta identificazione;
- deve fornire il nominativo delle persone presenti al momento del verificarsi del fatto illecito (testimoni);
- deve documentare eventuali danni fisici subiti allegando i referti sanitari rilasciati dalla competente autorità sanitaria;
- deve chiedere, in ogni caso che venga perseguito il responsabile, riservandosi la costituzione di parte civile per l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.

Per ragioni di sicurezza e, quindi, per salvaguardare l'incolumità dell'Assistente Sociale da eventuali azioni vendicative ovvero di ritorsione per aver denunciato l'azione minacciosa o aggressiva subita, ai fini delle notifiche degli atti successivi, appare opportuno non indicare nella querela il luogo di residenza dell'Assistente Sociale, limitandosi ad indicare il domicilio e, pertanto, l'indirizzo dell'ufficio dell'Ente alle cui dipendenze presta la propria attività professionale ovvero l'indirizzo dello studio dell'avvocato a cui ci si è rivolti.

Nell'ipotesi in cui risultano essere destinatari di atteggiamenti persecutori (appostamenti, pedinamenti, visite sotto casa, ecc.), l'Assistente Sociale e/o il suo datore di lavoro, prima della proposizione della querela, ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, possono richiedere al Questore l'ammonimento nei confronti del responsabile della condotta, così mettendo in moto una efficace misura preventiva e persuasiva.

Sulla base della querela sporta, nell'ipotesi in cui la Procura della Repubblica competente a compiere le indagini non dovesse chiedere l'archiviazione e dovesse, invece, azionare un



procedimento penale nei confronti del/i soggetto/i querelato/i, alla prima udienza e prima dell'apertura del dibattimento, con il patrocinio di un avvocato a cui deve essere conferita una procura speciale, l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro possono costituirsi "parte civile" e chiedere che, all'esito della condanna alla pena prevista dal codice penale, il responsabile della fattispecie criminosa sia condannato anche al risarcimento dei danni subiti dall'Assistente Sociale ed al pagamento delle spese di lite.

Peraltro, laddove la fattispecie criminosa rientri in uno dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati, l'art. 331 del Codice di procedura penale precisa come *"i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. (...) 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero"*.

Questa norma, dunque, individua un vero e proprio obbligo di denuncia in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio, laddove quest'ultimi abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, dovendo presentare la denuncia senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Tale obbligo ha particolare rilievo nell'ambito delle strutture presso cui gli assistenti sociali svolgono la loro prestazione, con particolare riguardo agli obblighi presenti in capo al Dirigente della medesima struttura; ed infatti, in riferimento a questo articolo, a fronte di una



segnalazione pervenuta da un Assistente Sociale, il Dirigente destinatario di tale segnalazione ha l'obbligo, e non l'opzione, di trasmettere tale segnalazione alla Procura. In tal senso, l'Assistente Sociale dovrà inserire nella segnalazione tutti gli elementi sopra sintetizzati per ciò che concerne la querela da presentare all'Autorità giudiziaria e dovrà tempestivamente la medesima segnalazione al suo Dirigente di riferimento ai fini della obbligatoria trasmissione, da parte di quest'ultima della segnalazione o, in ogni caso, degli elementi in essa contenuti, al pubblico ministero o all'ufficiale della polizia giudiziaria.

Accanto a ciò, si è ricordato come la Legge n. 113/20 abbia introdotto, accanto a fattispecie di rilevanza penale anche un'ipotesi residuale, per la quale, *"salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000"*.

Sebbene la norma non chiarisca l'organo amministrativo competente a irrogare la sanzione prevista, anzitutto si suggerisce all'Assistente Sociale di prendere visione dei piani di sicurezza predisposti dalla struttura presso cui lavora e degli eventuali protocolli stipulati con le Forze di polizia, in modo tale da verificare se in tali documenti è presente la procedura per la segnalazione dell'aggressione che, pur non integrando la fattispecie di reato, può esser sanzionata sotto il profilo amministrativo ai sensi della L. n. 113/20. In assenza di indicazioni, il professionista può comunque rivolgersi al dirigente della struttura presso cui lavora, al fine di attivare la procedura



amministrativa di irrogazione della sanzione, secondo l'ordinamento della medesima struttura.

3. Aggressioni attraverso l'utilizzo di social media

Alcune delle fattispecie criminose sopra elencate possono esplicarsi attraverso i social media. Sono ormai diverse, infatti, le pronunce giurisprudenziali secondo il quale ad esempio i reati di stalking, minacce e atti persecutori possono essere integrati anche attraverso un uso improprio ed illecito dello strumento dei social media.

In assenza di elementi in senso contrario, allo stesso modo, anche le condotte descritte all'art. 9, L. n. 113 del 2020 possono tradursi in aggressioni mediante lo strumento dei social media.

Sotto tale profilo, restano anzitutto valide tutti i suggerimenti individuati nel precedente paragrafo, con riferimento a:

- preventiva presa visione dei piani di sicurezza e degli eventuali protocolli con le Forze di polizia adottati dalle strutture presso cui l'Assistente Sociale lavora;
- procedere con la denuncia, secondo la natura del reato (procedibile d'ufficio o a querela della persona offesa);
- nel caso di condotta non costituente reato, ma integrante gli elementi dell'art 9, L. n. 113 del 2020, segnalare tale condotta all'organo gerarchicamente superiore al fine dell'attivazione del procedimento amministrativo di natura sanzionatoria.

Fermo quanto precede, si suggerisce, altresì, di acquisire elementi probatori utili a documentare la condotta (ad es., screenshot o stampe di pagine web), in modo tale da corroborare la denuncia o la segnalazione della condotta di aggressione subita. Successivamente, si suggerisce, altresì, di segnalare e



bloccare l'utente sul social media da quest'ultimo utilizzato per la condotta di aggressione.

Inoltre, si ricorda che, al fine di rimuovere i dati personali eventualmente pubblicati in maniera impropria o nell'ambito di condotte illecite si può far valere nei confronti del gestore del social media i diritti previsti dal GDPR, anche riguardo alla cancellazione di dati impropriamente pubblicati (cfr. l'art. 17, GDPR).



CNOAS

www.cnoas.org